Il fatto illecito nel diritto internazionale privato e processuale

DAVIDE MILAN

professore a contratto di

Diritto internazionale privato e processuale

Giurisprudenza - Università di Verona

PLURALITA' di DENOMINAZIONI:

Illeciti civili, dolosi o colposi
(art. 5, n. 3 Reg. CE 44/2001)

Delitti e quasi delitti
(art. 5, n. 3 Conv. Bx e Conv. Lugano)

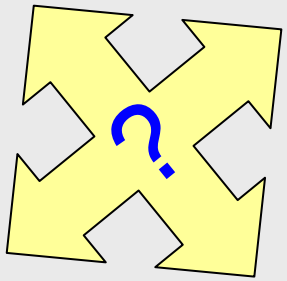

Fatto illecito
(art. 62 l. 218/1995 e Reg. CE 864/2007)

Responsabilità extracontrattuale per danno da…
(art. 63 l. 218/1995 e Reg. CE 864/2007)

Espressioni ricorrenti:

- Fatto illecito (artt. 2043, 1173, 2947 cc.; art. 62 L. 218/1995 e Reg. CE 864/2007)
- Atto illecito
- Illecito civile (doloso o colposo) (art. 5, n. 3, Reg. CE 44/2001)
- Illecito
- Delitti e quasi delitti (art. 5, n. 3, Conv. Bx; Code Napoléon; Codice civile del 1865)
- Responsabilità extracontrattuale da… (Reg. CE 864/2007)
- Responsabilità civile

Fatti e atti nel nostro sistema civile

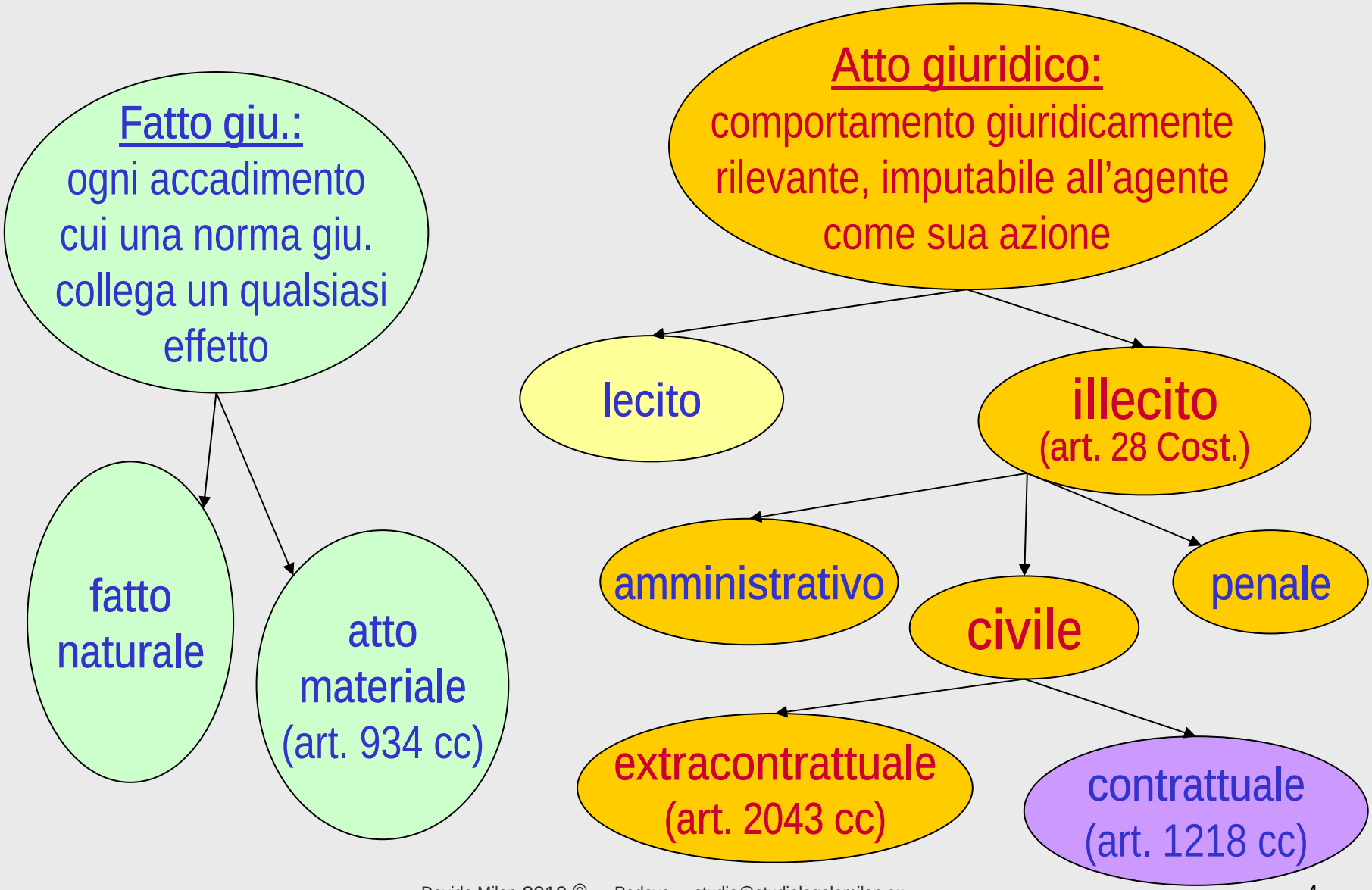

…elemento comune:
l'attributo dell'illiceità quale violazione di una regola giu.

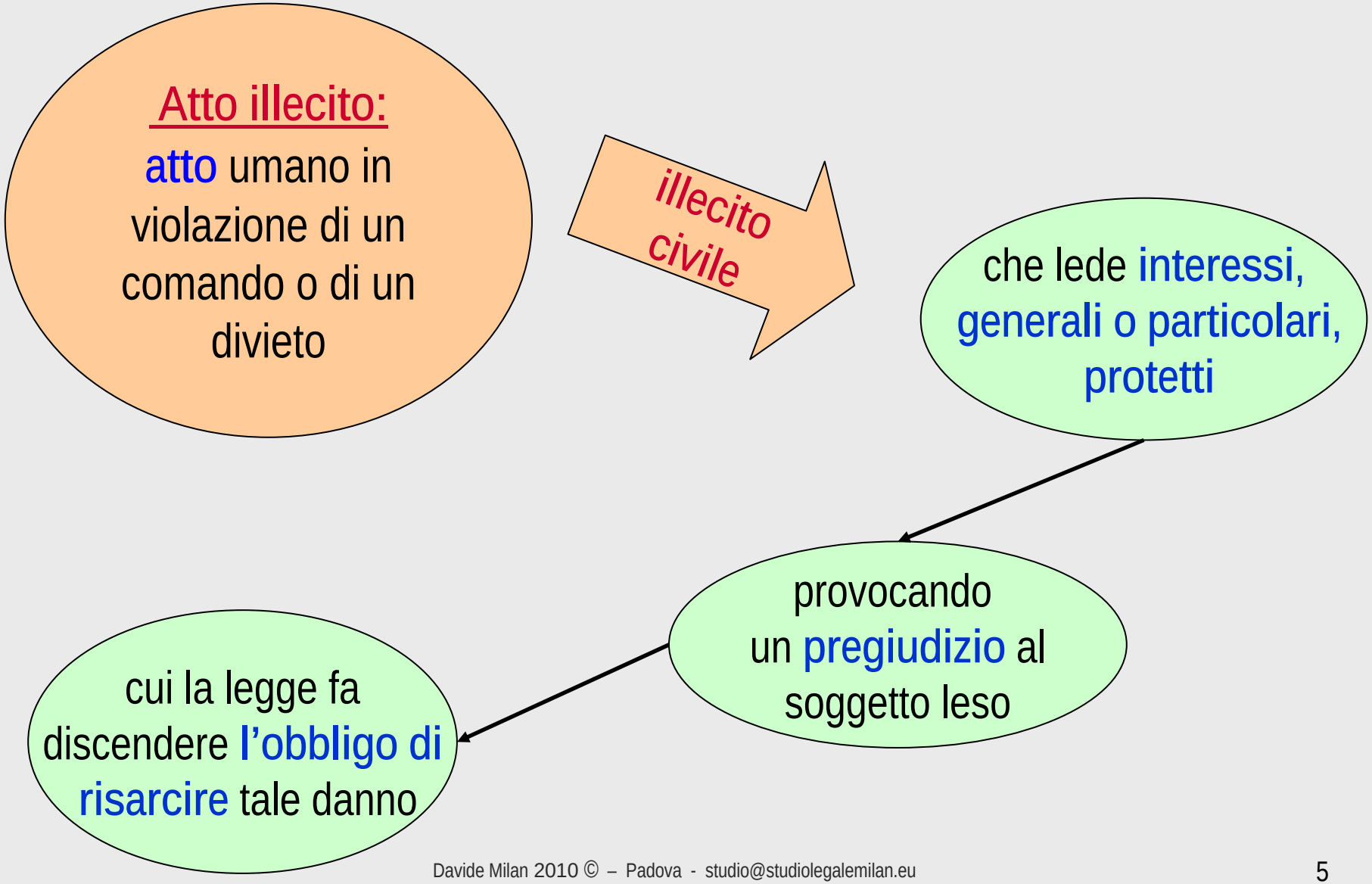

binomio lesione-danno

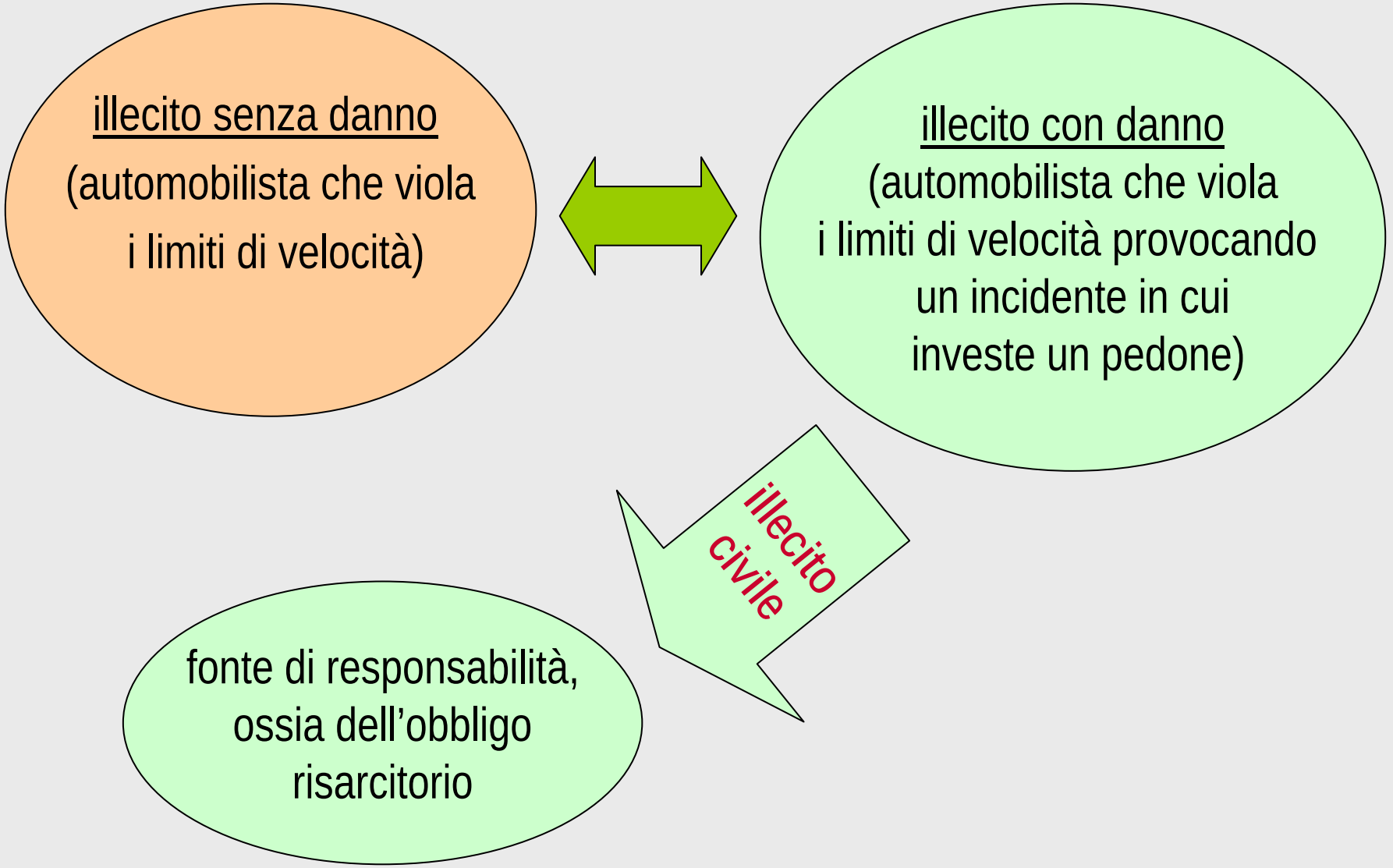

I diversi sistemi

Sistemi prevalentemente fondati sulla **enumerazione di figure tipiche**

- Diritto romano (*lex aquilia*)
- Common law *Torts*
- Germania (par. 823 BGB)

Sistemi prevalentemente fondati su **un'ampia regola generale**

- Italia (art. 2043 cc)
- Francia (art. 1382 e 1383 cc)
- Austria (art. 1225 ABGB)

La distinzione basata sulla tipicità/generalità dei sistemi è però meno netta e, quindi, unanime di quel che si possa credere (cfr. Monateri)

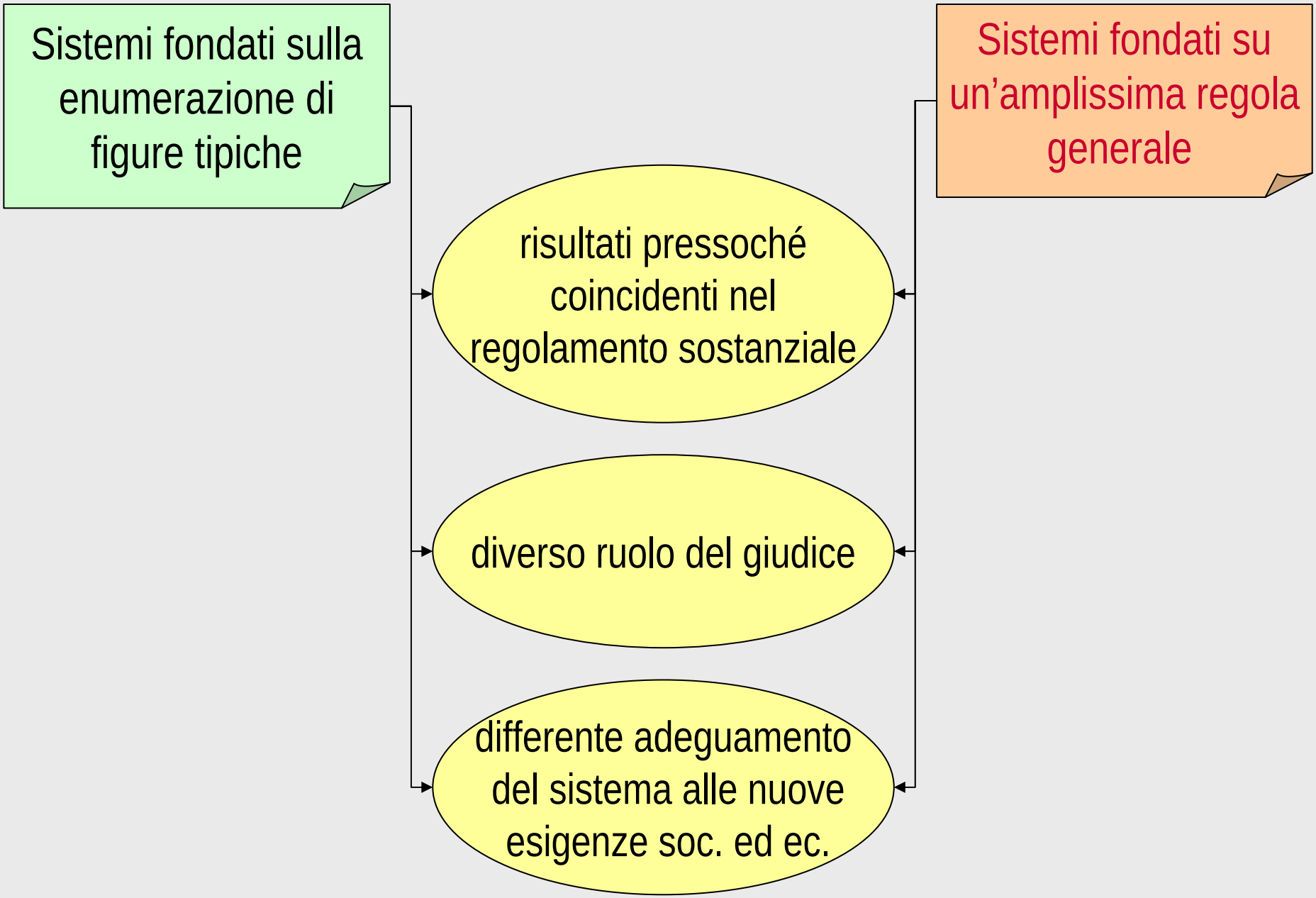
Sistemi fondati sulla enumerazione di figure tipiche
Sistemi fondati su un’amplissima regola generale
risultati pressoché coincidenti nel regolamento sostanziale
diverso ruolo del giudice
differente adeguamento del sistema alle nuove esigenze soc. ed ec.

Il sistema italiano

- categoria generale: art. 2043 cc. (*alterum non ledere*)
- varie specie di fatti illeciti modellate dal legislatore in relazione a particolari rapporti, situazioni soggettive o attività di diritto privato:
  - rapporti tra genitori e figli, committenti e commessi, datori di lavoro e dipendenti, … (artt. 2047; 2049 cc.)
  - situazioni soggettive connesse alla custodia di una cosa, la proprietà, … (artt. 2051-2053 cc.)
  - attività imprenditoriali connesse alla fabbricazione di prodotti (D.P.R. 224/1988)

[danno ambientale e danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie]

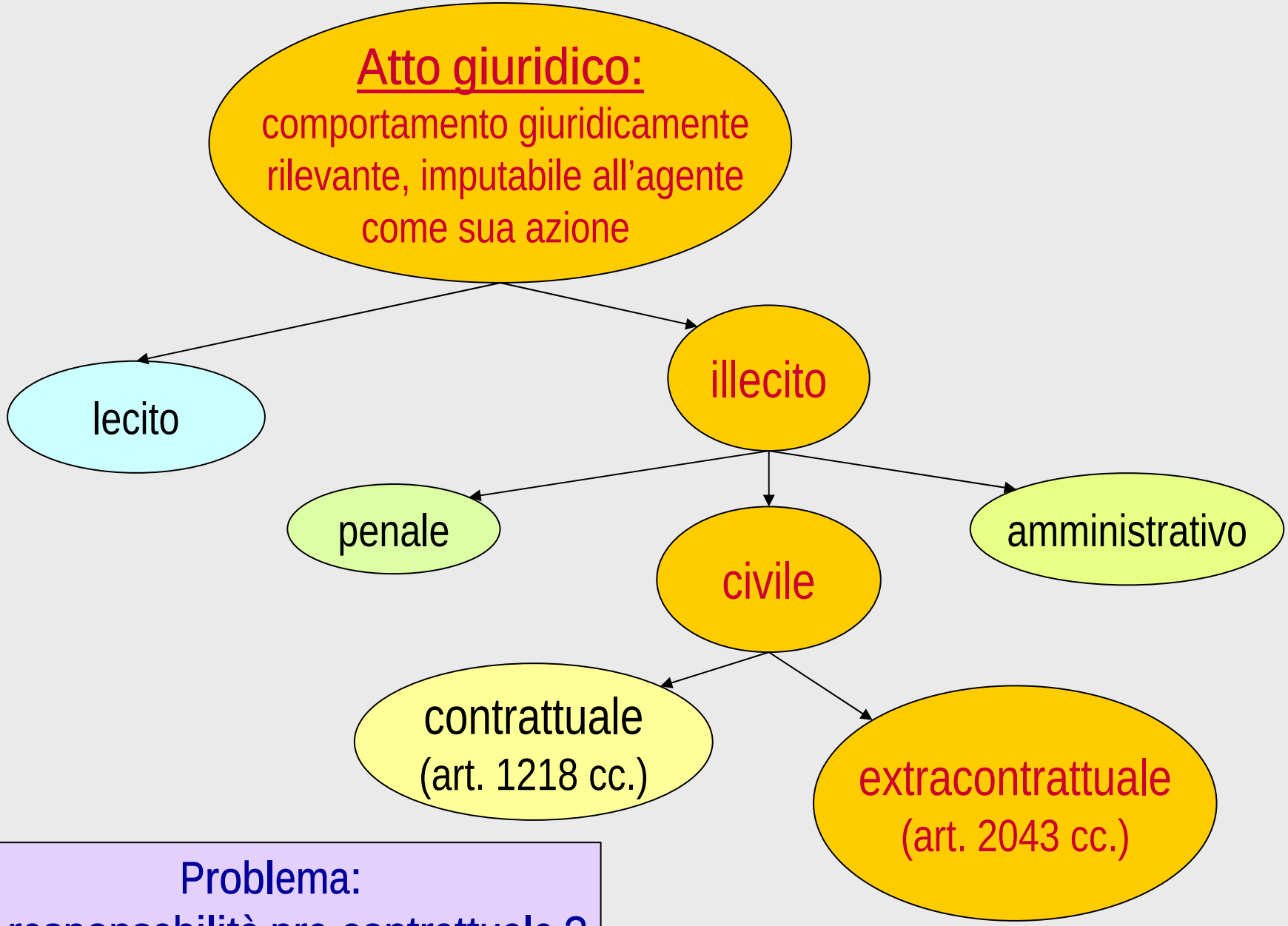

Problema:
la responsabilità pre-contrattuale ?

… la responsabilità pre-contrattuale nei diversi sistemi:

Common law:

• rimedi dalla *law of contracts,* dalla *law of tort*, dalla *equity;*
• regole generali ("più si procede nelle trattative, più è difficile poter recedere"),
• affiancate da soluzioni *ad hoc* in base al principio di ragionevolezza

Francia:

• manca una norma dedicata;
•impiego delle norme sulla responsabilità extracontrattuale e vizi del consenso;
• scorrettezza trattata come un qualsiasi fatto illecito;
• risarcimento del danno per equivalente, senza lucro cessante

Germania:

• inserita, infine, all'interno della responsabilità contrattuale (§ 311, Abs 2, n.1, BGB)
• violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, o di informazione

Italia (artt. 1337 e 1338 cc.):

• art. 1337: sancisce la responsabilità extracontrattuale pendendo trattative;
• sia nel caso di contratto concluso (?), validamente o invalidamente, sia nel caso di contratto non concluso

… in Italia (artt. 1337 e 1338 cc.):

- art. 1337 cc.: sancisce la responsabilità extracontrattuale pendendo trattative;
- sia nel caso di contratto concluso (cfr. Cass. 16937 del 2006), validamente o invalidamente, sia non concluso
- fondamento della responsabilità:
  - in una generale regola di buona fede precontrattuale
  - nell'obbligo di lealtà e probità (Moscati)
  - nel principio di solidarietà contrattuale, specificatosi negli aspetti della lealtà e salvaguardia (Bianca)
  - nella cura e lealtà normalmente impiegata negli affari (Bessone)

… Italia (artt. 1337 e 1338 cc.):

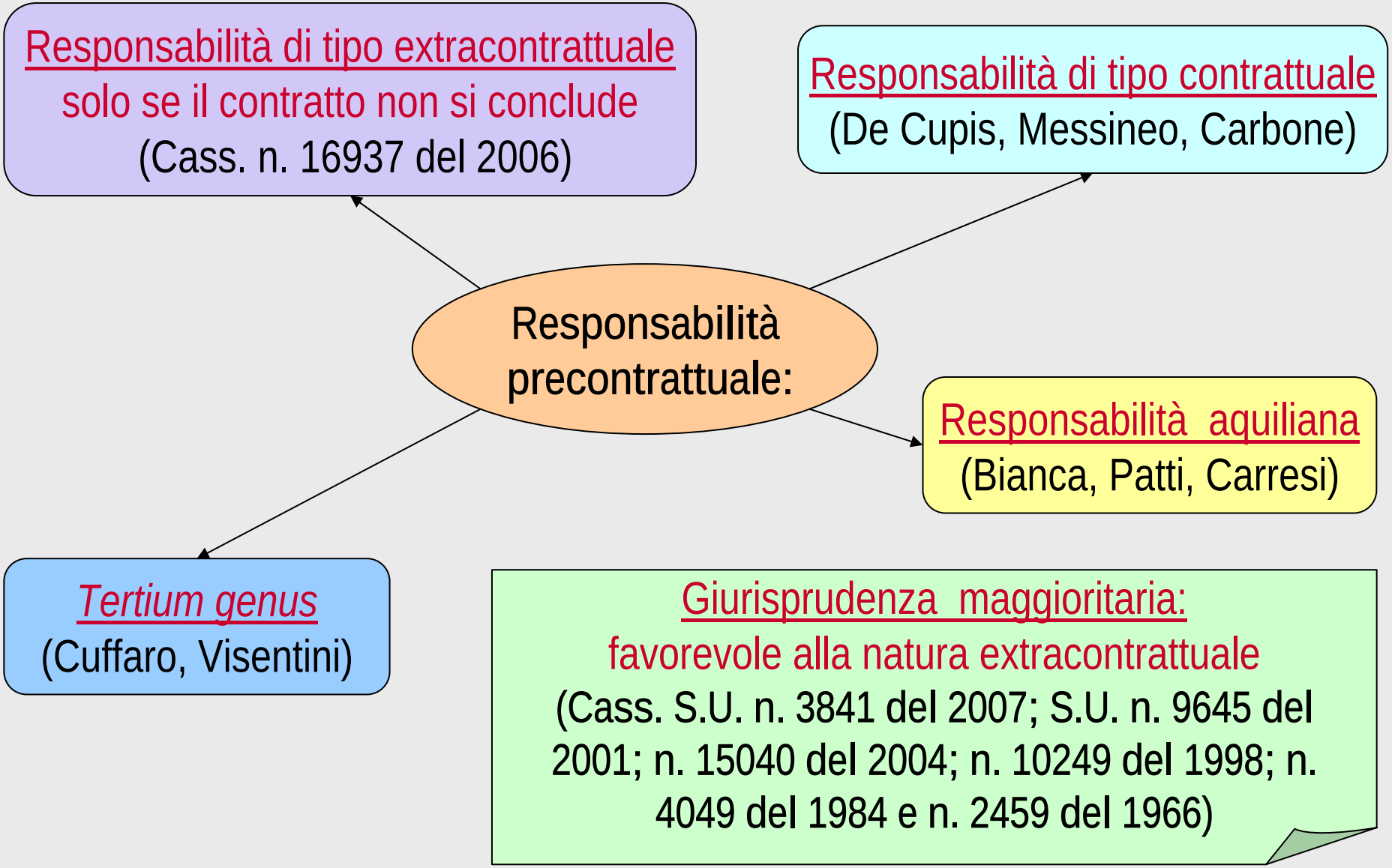

Cass. 13 ottobre 2005, n. 19883

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - Danni - Determinazione - Criteri.

In materia di responsabilità precontrattuale il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello **stretto interesse negativo** (contrapposto all'interesse all'adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte.

Cass. 23 febbraio 2005, n. 3746

CONTRATTI - Requisiti - ACCORDO - RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - Danno risarcibile - Liquidazione - Applicabilità dell'art. 1223 cod. civ. - Conseguente spettanza del danno emergente e del lucro cessante - Secondo le peculiarità della responsabilità precontrattuale - Criteri.

In tema di responsabilità precontrattuale la liquidazione del danno va operata applicando l'art. 1223 c.c., essendo pertanto riconoscibili sia il danno emergente, sia quello da lucro cessante. La liquidazione deve, peraltro, avvenire tenendo conto delle caratteristiche di detta responsabilità, onde non possono essere risarciti i danni che sarebbero derivati dall'inadempimento del contratto, atteso che quest'ultimo non si è concluso e che l'interesse leso - cioè l'affidamento - consiste nel cosiddetto "interesse negativo". Il danno per lucro cessante può essere costituito anche dal pregiudizio economico derivante dalla rinunzia alla stipulazione di un contratto avente contenuto diverso rispetto a quello per cui si sono svolte le trattative, tenuto conto che l'art. 1337 c.c. tutela non tanto l'interesse a perfezionare la trattativa quanto quello a non averla iniziata, con conseguente perdita di occasioni favorevoli.

CGCE 17 settembre 2002, C-334/00

Fonderie Officine Meccaniche Tacconi

- afferma la natura autonoma della definizione di responsabilità precontrattuale
- aderisce alla tesi della natura extracontrattuale della responsabilità
- presuppone la verifica, tra le "*circostanze della fattispecie oggetto della causa principale*", della mancanza di "*un qualsiasi impegno liberamente assunto*" tra le parti.

La soluzione potrebbe essere diversa (?) se le parti (Baratta):

- hanno assunto obblighi provvisori nel corso delle trattative
- hanno assunto l'impegno di trattare in buona fede
- hanno concluso il contratto rivelatosi, però, invalido

Illeciti civili: ambito *ratione materiae*

- Responsabilità per fatto illecito nel senso già esposto
- Concorrenza sleale
- Violazione dei diritti di privativa sui beni immateriali che non tragga origine da un rapporto contrattuale
- Responsabilità pre-contrattuale (CGCE 17.9.2002, C-334/00, *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi*; 1.10.2001, C-167-00, *Henkel*)
- Illecito arricchimento e gestione d'affari
- Azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore del danneggiante
- L'azione di regresso dell'assicuratore contro il responsabile
- Illeciti via Internet
- Norme *antitrust*

[No: promesse di vincita quale tecnica di pubblicità commerciale (CGCE 11.7.2002, C-96/00), ancorché senza la conclusione di un contratto]

Art. 3, L. n. 218 1995, *Ambito della giurisdizione*

1. La giurisdizione italiana sussiste quando il **convenuto in Italia** ha

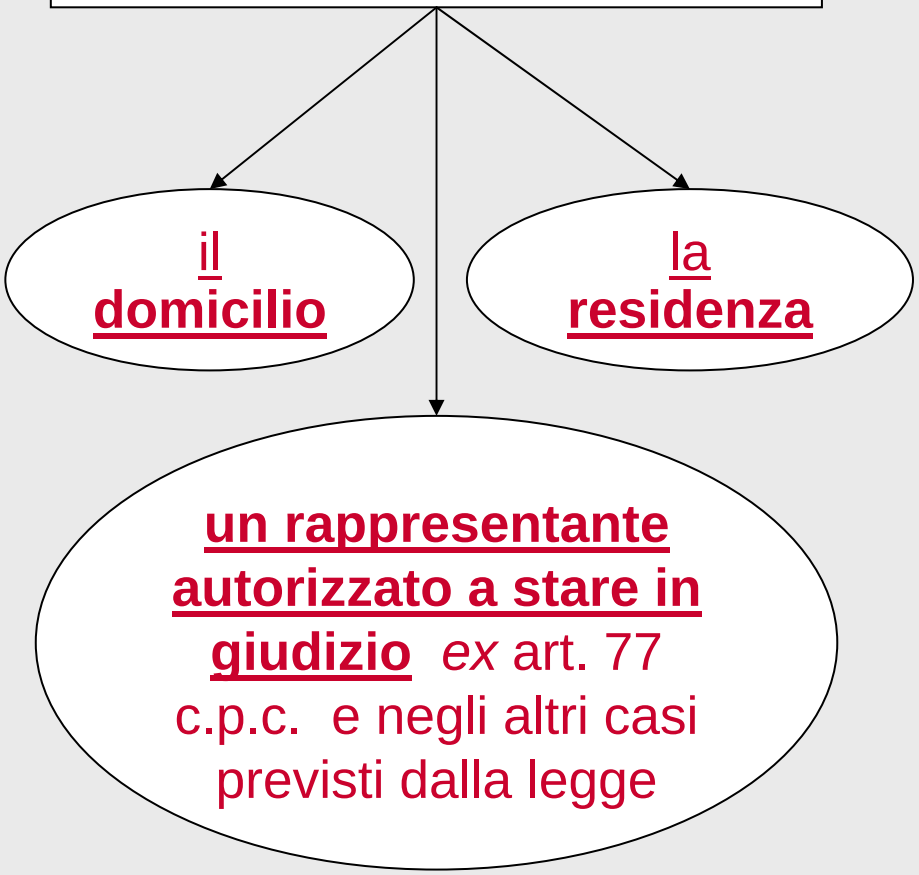

2. La giurisdizione italiana sussiste inoltre:

- in base ai **criteri stabiliti dalle Sezioni 2, 3 e 4 del Titolo II** della **Convenzione di Bruxelles**, e successive modificazioni, **anche quando il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro** e si tratta di **una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione**;
- **rispetto alle altre materie**, anche in base ai **criteri stabiliti per la competenza per territorio**

Conv. Bruxelles,
Titolo II, Sezione II
Competenze speciali

art. 5: "Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente…

oppure

a) è stato sequestrato a garanzia di questo

b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o un'altra garanzia

1) **in materia contrattuale**;
in materia di **contratto individuale di lavoro**

2) **in materia di obbligazione alimentare**

3) **in materia di delitti o quasi-delitti**, davanti al foro del luogo dell'evento dannoso

4) qualora si tratti di **un'azione di risarcimento danni o di restituzione, nascente da reato,** davanti al giudice davanti al quale l'azione penale è esercitata, sempreché secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile

5) in materia di **esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale (di una società)**

6) nella sua qualità di fondatore, *trustee* o beneficiario di **un *trust* costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola verbale confermata per iscritto**

7) qualora la controversia concerna **il pagamento della somma richiesta per l'assistenza o il salvataggio di cui hanno beneficiato un carico o un nolo**, davanti al giudice nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo:

Cass. S.U. 15 novembre 2000, n. 1179

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) – Conv. Bruxelles - Materia dei “delitti e quasi delitti” - Collegamento con la materia contrattuale - Esclusione - Necessità - Fattispecie in materia di azione di responsabilità extracontrattuale collegata a contratti.

La materia dei "delitti" e "quasi - delitti" di cui all'art. 5 n. 3 della Conv. di Bruxelles del 1968 comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla materia contrattuale prevista dal n. 1 dello stesso art. 5.

Cass. 22 luglio 2004, n. 13662

Riconoscimento di sentenze straniere - Conv. Bruxelles 1968 - Competenza del giudice straniero in materia di "delitti" o "quasi-delitti" - Estensione della competenza, per ciò solo, anche ad altri punti della domanda fondati su atti o fatti diversi dall'illecito extracontrattuale - Configurabilità - Esclusione.

In tema di riconoscimento di sentenze straniere, ai fini della competenza giurisdizionale del giudice straniero, la materia dei "delitti" o "quasi delitti", di cui all'art. 5, n. 3), della Conv. di Bruxelles 1968 [...], deve essere considerata come autonoma e comprensiva di qualsiasi domanda mirante a coinvolgere la responsabilità di un convenuto che non si ricolleghi alla materia contrattuale, di cui al n. 1) del medesimo art. 5, con la conseguenza che un giudice competente ai sensi della norma citata a conoscere della domanda fondata su atti o fatti illeciti non è per ciò stesso competente a conoscere altri punti della medesima domanda che si fondano su altri atti o fatti diversi dall'illecito extracontrattuale, non configurandosi tra dette pretese un collegamento sussumibile nella previsione di cui all'art. 22 di detta Convenzione, norma diretta unicamente, del resto, a coordinare l'esercizio della giurisdizione per l'ipotesi in cui azioni connesse siano già state esperite dinanzi a giudici diversi, tale coordinamento attuandosi non con la previsione che le controversie debbano essere unificate davanti a un solo giudice, ma con quella che il giudice successivamente adito possa sospendere il giudizio o, nel caso del capoverso dell'art. 22, spogliarsi di esso.

CGCE 30 novembre 1976, causa 21/76

Miniere di potassio in Alsazia

interpreta il criterio di giurisdizione della Convenzione di Bruxelles nel senso del principio di ubiquità:

il "*luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto*" si riferisce sia la luogo dove è insorto il danno sia quello dove si è verificato il fatto generatore dello stesso

Criterio speciale di giurisdizione:

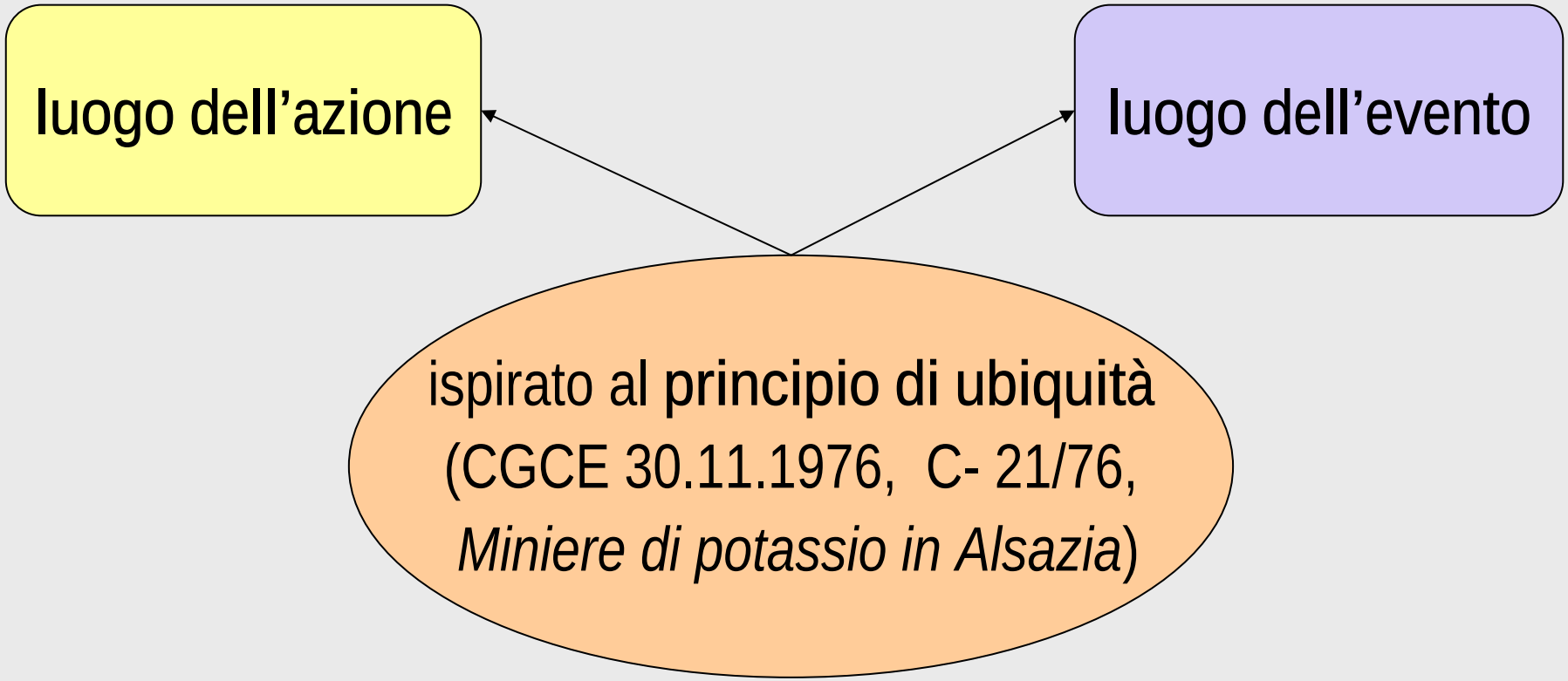

Problema:
i c.d. danni consequenziali o indiretti

Problema: i c.d. danni consequenziali o indiretti

- esiti pregiudizievoli che si prolungano nel tempo e nello spazio
- possibile estensione del *locus eventi*
- conseguente possibile proliferazione di fori competenti

- Rileva il solo **luogo in cui si è prodotta la lesione della situazione giuridica o del bene protetto.**
- Risulta irrilevante il luogo in cui il danneggiato dichiara di aver patito ulteriori conseguenze pregiudizievoli (CGCE 19.9.1995, C-364/93, *Marinari*)
- Anche nel **danno meramente patrimoniale** rileva **il luogo dove si realizza l'evento conseguenza del comportamento e causa diretta del danno**, senza che il patrimonio possa rilevare autonomamente (CGCE 19.9.1995, C-364/93, *Marinari;* 27.9.1988, C-189/87, *Kalfelis*)

Diversa è l'ipotesi **dell'aggravamento delle lesioni subite in un incidente stradale** quale conseguenza direttamente discendente dall'illecito originario (l'incidente)

Cass. 22 luglio 2004, n. 13662

Riconoscimento di sentenze straniere - Competenza giurisdizionale del giudice straniero – Conv. Bruxelles 1968 - Competenze speciali - Materia di "delitti o quasi delitti" (art. 5, n. 3) - Luogo di verificazione dell'evento dannoso - Nozione - Ambito.

In tema di riconoscimento di sentenze straniere e di competenza giurisdizionale del giudice straniero, ai fini dell'art. 5, n. 3), della Convenzione di Bruxelles 27.9.1968 [...], che in materia di illeciti extracontrattuali (delitti o "quasi-delitti") prevede la competenza del giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, tale luogo deve intendersi coincidente con quello in cui si è verificato il danno iniziale, e non con il luogo in cui si è manifestato il pregiudizio patrimoniale subito dalla parte danneggiata.

Cass. S.U. 3 aprile 2000, n. 86

C.E. - Tutela giuridica delle persone residenti nel territorio della comunità economica europea (Conv. Bruxelles 1968 - In genere - Illecito extracontrattuale - Evento dannoso verificatosi in Gran Bretagna - Più convenuti di cui uno domiciliato in Italia - Art. 6 Conv. Bruxelles - Giurisdizione italiana - Sussistenza.

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - Obbligazioni sorte o da eseguirsi in Italia - Illecito extracontrattuale - Evento dannoso verificatosi in Gran Bretagna - Più convenuti di cui uno domiciliato in Italia - Art. 6 Conv. Bruxelles - Giurisdizione italiana - Sussistenza.

Sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano a conoscere della controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni da fatto illecito allorquando, pur essendosi verificato l'evento dannoso in uno stato estero (Gran Bretagna), siano convenuti davanti al giudice italiano più soggetti asseritamente responsabili dell'evento, uno dei quali sia domiciliato in Italia, determinandosi ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Bruxelles 27.9.1968 uno spostamento di competenza per ragioni di connessione.

Art. 2 Reg. CE 44/2001

"*Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti al giudice di tale Stato membro*".

Art. 3 Reg. CE 44/2001

"*Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo*".

Reg. CE n. 44 del 2001
(Bruxelles I)
Capo II, Sezione 2
Competenze speciali

art. 5: "La persona domiciliata nel territorio di uno Stato ***membro*** può essere ***convenuta*** in un altro Stato ***membro…***

1) **in materia contrattuale**;

2) **in materia di obbligazione alimentare**

3) **in materia *di illeciti civili dolosi o colposi***, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto *o può avvenire*

4) qualora si tratti di **un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato,** davanti al giudice presso il quale l'azione penale è esercitata, sempre che secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile

5) in materia di **esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale (di una società)**

6) nella sua qualità di fondatore, *trustee* o beneficiario di **un *trust* costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola verbale confermata per iscritto**

7) qualora la controversia concerna **il pagamento della somma richiesta per l'assistenza o il salvataggio di cui hanno beneficiato un carico o un nolo**, davanti al giudice nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo:

a) è stato sequestrato a garanzia *del pagamento*

b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o un'altra garanzia

Problema:

le condotte che direttamente causano danni a diversi beni situati in differenti Stati c.d. *cross border damages* (CGCE 7 marzo 1995, C-68/93, *Shevill*):

- il giudice del luogo ove è avvenuto il fatto generatore del danno è competente a conoscere dei pregiudizi nella loro integralità, mentre
- il giudice del luogo del danno lo è solo in relazione alla parte di danno che si è verificata nel suo territorio

Art. 14 cod. nav. *Competenza giurisdizionale*

“Oltre che nei casi previsti dall‘articolo 4 del codice di procedura civile, le domande riguardanti urto di navi o di aeromobili ovvero assistenza, salvataggio o ricupero in alto mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato possono proporsi avanti i giudici del Regno, se la nave o l'aeromobile che ha cagionato l'urto o che è stato assistito o salvato, ovvero le persone salvate o le cose salvate o ricuperate si trovano nel Regno”.

Regolamento CE 864/2007 (c.d. Roma II) sulla **legge applicabile** alle obbligazioni extracontrattuali

- in vigore dal 19 agosto 2008, ma applicato dall'11 gennaio 2009 (art. 34)
- sostituisce integralmente, nel suo ambito di applicazione materiale (ovverosia fatte salve le eccezioni da esso stesso previste), il capo XI (artt. da 58 a 63) della legge 31 maggio 1995 n. 218
- carattere universale o *erga omnes*
- stabilisce i **criteri di collegamento uniformi** per la scelta della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che saranno applicati dai giudici degli Stati membri (eccetto la Danimarca, art. 1.4) in materia di responsabilità da illecito civile (c.do 6: *forum shopping*)
- inclusa la responsabilità da **prodotti** (art. 5), **concorrenza sleale** (art. 6), danni ambientali (art. 7), violazione dei **diritti di proprietà intellettuale** (art. 8), **attività sindacale** (art. 9), **arricchimento senza causa** (art. 10), ***negotiorum gestio*** (art. 11) e ***culpa in contrahendo*** (art. 12)
- **non** disciplina i conflitti di legge nel campo della violazione della **privacy** e dei **diritti della personalità**

Composto da 32 articoli suddivisi in 7 capi:

- I (artt. 1-3) dedicato all'ambito di applicazione
- II (artt. 4-9) contiene una norma di conflitto generale e cinque norme di conflitto speciali dedicate a specifici illeciti: responsabilità da prodotti, concorrenza sleale e atti limitativi della libera concorrenza, danno ambientale, violazione dei diritti di proprietà intellettuale, attività sindacale
- III (artt. 10-13) relativo all'arricchimento senza causa, alla *negotiorum gestio* e alla *culpa in contrahendo*
- IV è composto da una sola norma, l'art. 14 che disciplina la libertà delle parti
- V (artt. 15-22) tratta di questioni comuni a tutte le norme di conflitto indicate in precedenza, tra cui temi di particolare rilevanza quale l'ambito della legge applicabile, le norme di applicazione necessaria e le norme di sicurezza e di condotta ed altri ancora
- VI (artt. 23-28) intitolato "Altre disposizioni" e comprende norme generali importanti, come quelle sull'ordine pubblico e l'esclusione del rinvio, o quelle sui rapporti con convenzioni internazionali o altre norme di diritto comunitario
- VII (artt. 29-32) dedicato alle disposizioni finali

Carattere cedevole

Rapporti con diritto comunitario (art. 27):

il regolamento non pregiudica l'applicazione di altri atti comunitari che, in settori specifici, disciplinano i conflitti di leggi in materia (*leges specialis)*

Rapporti con convenzioni internazionali (art. 28):

il regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni di cui uno o più Stati membri sono già parte contraente al momento della sua adozione (art. 28.1);

il regolamento prevale invece sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi (art. 28.2)

Regolamento CE 864/2007 (c.d. Roma II), definizioni:

- nozione di obbligazione extracontrattuale ⟶ mancante nel regolamento, ma in ogni caso va intesa quale **nozione autonoma** (considerando 11)
- nella nozione autonoma ⟶ anche le obbligazioni extracontrattuali derivanti **da responsabilità oggettiva** (considerando 11)
- **fatto** che dà origine al danno ⟶ comprende i fatti che possono verificarsi che danno origine a danni (art. 2.3, lett. *a*)
- **danno** ⟶ comprende i danni che possono verificarsi (art. 2.3, lett. *a*)

Roma II: ambito di applicazione materiale (art. 1.1 e c.do 11)

- le obbligazioni extracontrattuali in circostanze che comportino un conflitto di leggi
- in materia civile e commerciale.
- Non si applica, in particolare, alle materie:
  - fiscale
  - doganale
  - amministrativa
  - responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta iure imperii*)

Materie escluse (artt. 1.2 e 1.3): le obbligazioni extracontrattuali che derivano da

a) rapporti di famiglia o da rapporti che secondo la legge applicabile a tali rapporti hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari

b) regimi patrimoniali tra i coniugi e altri regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile hanno effetti comparabili al matrimonio, successioni

c) cambiali, assegni, vaglia cambiari e altri strumenti negoziabili, qualora le obbligazioni derivanti da tali altri strumenti risultino dal loro carattere negoziabile

d) diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su taluni aspetti (costituzione, capacità giuridica, organizzazione interna, scioglimento, resp. di soci, organi e revisori)

e) rapporti tra costituenti, fiduciari e beneficiari di un *trust* costituito volontariamente

f) danno nucleare

g) violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.

Il regolamento non si applica alla prova e alla procedura, fatti salvi gli articoli 21 (Validità formale) e 22 (Onere della prova)

“Roma II”: ambito della legge applicabile (art. 15)

a) la **base** e la **portata** della responsabilità, compresa la determinazione:
- dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili
- per i propri atti

b) i **motivi di esonero** dalla responsabilità, nonché ogni **limitazione e ripartizione della responsabilità**

c) l’**esistenza**, la **natura** e la **valutazione** del danno o l’**indennizzo** chiesto

d) entro i limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, i **provvedimenti** che possono essere presi da un giudice per prevenire o inibire lesioni o danni ovvero per fissare le modalità di risarcimento

e) la questione della **trasferibilità del diritto** alla richiesta di risarcimento o indennizzo, **anche per via successoria**

f) i soggetti **aventi diritto** al risarcimento del danno personalmente subito

g) la **responsabilità per fatto altrui**

h) il modo di **estinzione** delle obbligazioni nonché le norme di **prescrizione** e di **decadenza**, comprese quelle relative alla decorrenza, all’interruzione e alla sospensione dei termini di prescrizione o decadenza

I criteri di collegamento di "Roma II":

Norma generale: criterio oggettivo (art. 4.1.) → il luogo in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi nei quali si verificano le conseguenze indirette di tale fatto (art. 4.1)

eccezioni: artt. 4.2 e 4.3

Criteri speciali: → quelli stabiliti dagli articoli da 5 a 9 e da 10 a 13

Criterio soggettivo (art. 14): → la scelta di legge:

a) con un accordo posteriore al verificarsi del fatto che ha determinato il danno, o

b) se tutte le parti esercitano un'attività commerciale, anche mediante un accordo liberamente negoziato prima del fatto che causa il danno

I criteri di collegamento di “Roma II”: libertà di scelta (art. 14)

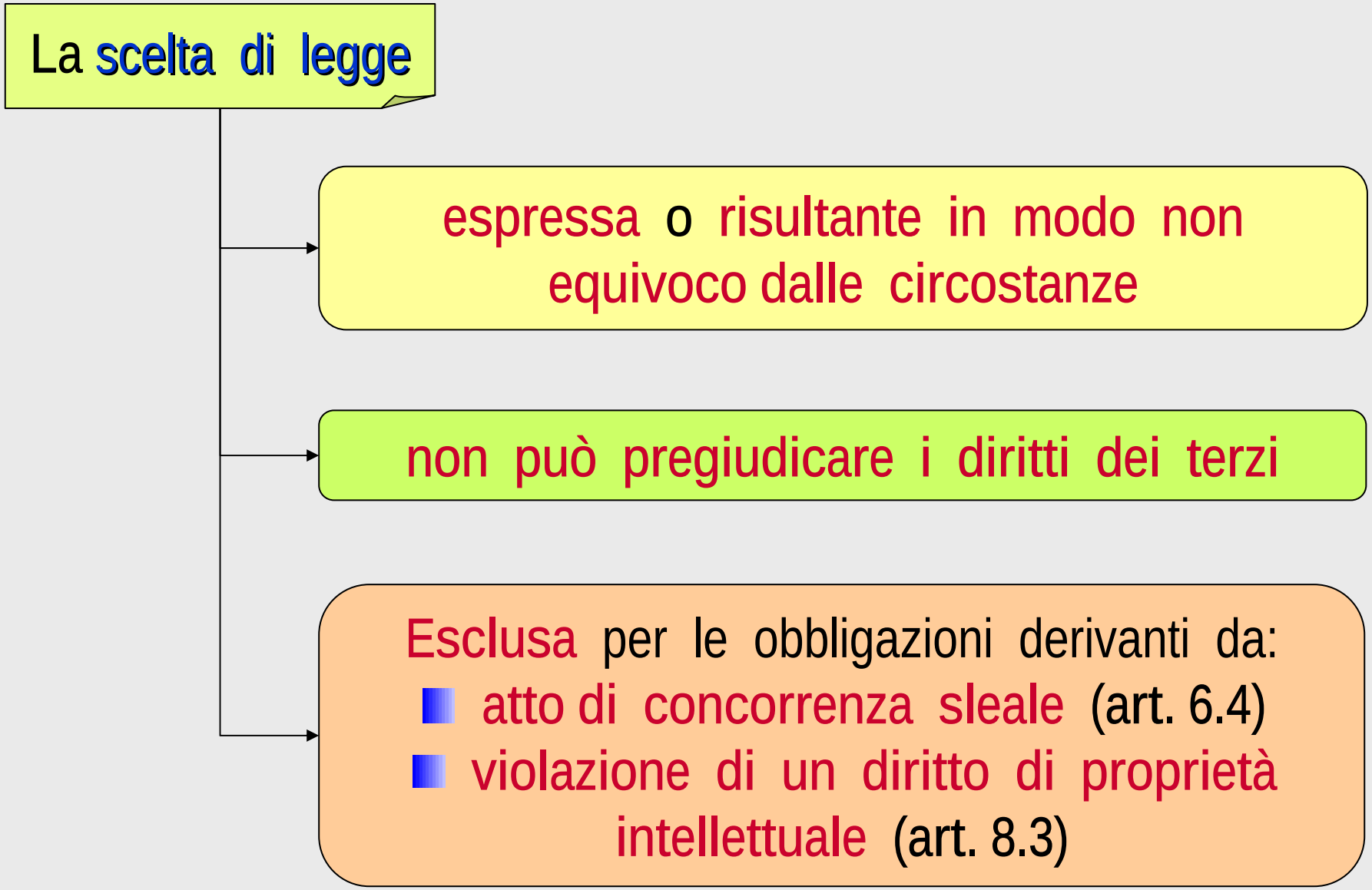

I criteri di collegamento di “Roma II”: libertà di scelta (art. 14)

La scelta di legge

2. Qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si verifica il fatto, in un paese diverso da quello della scelta di legge, tale scelta non pregiudica l’applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente.

3. Qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si verifica il fatto, in uno o più Stati membri, la scelta di una legge diversa da quella di uno Stato membro non pregiudica l’applicazione delle disposizioni del diritto comunitario, se del caso, nella forma in cui sono applicate nello Stato membro del foro, alle quali non è permesso derogare convenzionalmente

Limiti alla scelta di legge

per i casi puramente interni:

Art. 1.1: per l'applicazione del Regolamento sono richieste "**circostanze che comportino un conflitto di leggi**".
Questione: se una situazione puramente interna, in cui l'unico elemento di estraneità è la scelta di legge straniera, sia pertanto da considerare internazionale e, quindi, disciplinata dal Regolamento (cfr. art. 3.3 Reg. Roma I).

Art. 14.2: se tutti gli elementi della situazione sono ubicati, al momento del fatto, in un paese diverso da quello designato dalle parti, la scelta non pregiudica l'applicazione delle norme di tale diverso paese **inderogabili convenzionalmente**.

per i casi puramente intracomunitari:

Art. 14.3: estende la stessa tecnica ai settori armonizzati dal diritto comunitario.

Ai sensi di tale disposizione, qualora tutti gli elementi della situazione siano ubicati nel territorio di uno o più Stati membri, la scelta di una legge di uno Stato terzo non pregiudica l'applicazione delle **disposizioni del diritto comunitario**, se del caso nella forma in cui sono applicate nello Stato del foro, **inderogabili convenzionalmente**.

riguardanti le materie in cui può essere esercitata:

in ogni caso, la volontà delle parti non può essere esercitata in materia di **concorrenza sleale e di atti limitativi della libera concorrenza** (art. 6), nonché di **violazione di diritti della proprietà intellettuale** (art. 8)

I criteri di collegamento generale:

Norma generale: criterio oggettivo: (art. 4.1)

→ il luogo in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi nei quali si verificano le conseguenze indirette di tale fatto (art. 1.1)

eccezioni: artt. 4.2 e 4.3

Criteri speciali:

→ quelli stabiliti dagli articoli da 5 a 12

Il danno diretto

- è costituito dalla violazione del bene o dell'interesse protetto legalmente (cfr. c.do 17 e art. 4.1))
- a prescindere dalla circostanza che esso sia risarcibile, che è una questione irrilevante in questa fase e devoluta alle norme materiali applicabili
- in concreto, è localizza nel luogo ove si realizza direttamente l'effetto diretto della condotta illecita (*place of injury)*

L'art. 4.1 non risolve il problema di una condotta che direttamente causa danni a diversi beni situati in differenti Stati (*cross border damages)*

I criteri di collegamento di "Roma II": eccezioni (art 4, parr. 2 e 3)

Eccezioni rispetto al criterio oggettivo: artt. 4.2 e 4.3

2. La legge del paese comune di residenza (v. art. 23) del danneggiante e danneggiato

3. Se dal complesso delle circostanze risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest'altro paese, quali una relazione preesistente tra le parti o un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito

Il criterio speciale per la *culpa in contrahendo* (art. 12)

1. derivanti dalle trattative precontrattuali, a prescindere dal fatto che il contratto sia stato effettivamente concluso o meno, è la legge che si applica al contratto o che sarebbe stata applicabile al contratto se lo stesso fosse stato concluso.

2. Quando la legge applicabile non può essere determinata in base al par.1, si applica:

a) la legge del paese in cui si verifica il danno, indipendentemente dal paese nel quale si è verificato il fatto che ha determinato il danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si sono verificate le conseguenze indirette del fatto; oppure

b) se le parti hanno la loro residenza abituale nel medesimo paese nel momento in cui si verifica il fatto che causa il danno, la legge di del paese di residenza comune; o

c) se dal complesso delle circostanze del caso risulta evidente che l'obbligazione extracontrattuale che deriva da trattative precontrattuali presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui alle lettere a) e b), la legge di quest'altro paese più strettamente collegato

Concorrenza sleale (art. 6, parr. 1 e 2)

1. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da un atto di concorrenza sleale è quella del paese sul cui territorio sono pregiudicati, o rischiano di esserlo, i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori.

2. Qualora un atto di concorrenza sleale leda esclusivamente gli interessi di un dato concorrente, si applica l'articolo 4.

Norma speciale su azioni extracontrattuali derivanti da violazioni della legislazione sulla concorrenza "a livello (considerando n. 22) sia nazionale che comunitario“ (lett. *a*, par. 3 dell'art. 6):

"La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da una restrizione della concorrenza è quella del paese sul cui mercato la restrizione ha o potrebbe avere effetto“

[la disposizione della lett. *b* regola i casi in cui la restrizione della concorrenza ha effetto sul mercato di più di un paese]

Norma speciale su azioni extracontrattuali derivanti da concorrenza sleale con effetti sul mercato di più di un paese“ (lett. *b*, par. 3 dell'art. 6):

“ *b)* Qualora la restrizione abbia o possa avere effetto sul mercato di più di un paese, chi promuove un’azione di risarcimento danni dinanzi al giudice del domicilio del convenuto può invece scegliere di fondare le sue pretese sulla legge del giudice adito, purché il mercato in tale Stato membro sia tra quelli direttamente e sostanzialmente interessati dalla restrizione della concorrenza da cui deriva l’obbligazione extracontrattuale su cui si basa la pretesa; se l’attore agisce nei confronti di più di un convenuto dinanzi a detto giudice conformemente alle norme applicabili in materia di competenza giurisdizionale, può scegliere di fondare la sua pretesa esclusivamente sulla legge di tale giudice qualora la restrizione della concorrenza su cui si basa la pretesa contro ciascuno di detti convenuti interessi direttamente e sostanzialmente anche il mercato dello Stato membro di tale giudice.” [Cfr. Cass. 19.3.2007, n. 1183]

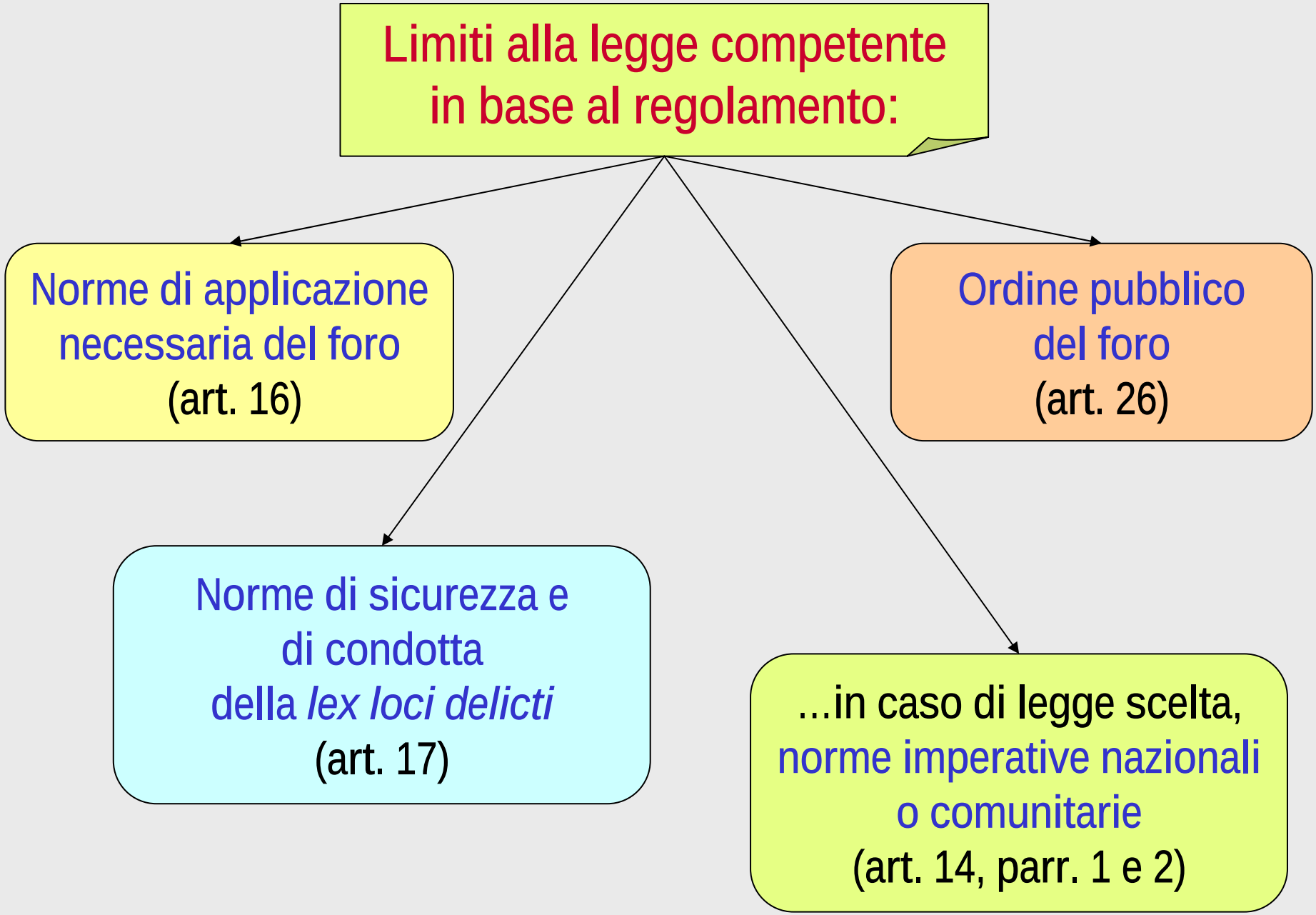
Limiti alla legge competente
in base al regolamento:
Norme di applicazione
necessaria del foro
(art. 16)
Ordine pubblico
del foro
(art. 26)
Norme di sicurezza e
di condotta
della *lex loci delicti*
(art. 17)
…in caso di legge scelta,
norme imperative nazionali
o comunitarie
(art. 14, parr. 1 e 2)

Considerando 32:

"Considerazioni di pubblico interesse giustificano, in circostanze eccezionali, che i giudici degli Stati membri possano applicare deroghe basate sull'ordine pubblico e sulle norme di applicazione necessaria. In particolare, l'applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento che abbia l'effetto di determinare il riconoscimento di danni non risarcitori aventi carattere esemplare o punitivo di natura eccessiva può essere considerata contraria all'ordine pubblico del foro, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e dell'ordinamento giuridico dello Stato membro del giudice adito."

Problema:

le condotte che direttamente causano danni a diversi beni situati in differenti Stati (*cross border damages)*:

- l'art. 4.1 del Regolamento non prevede una soluzione

- sembra però doversi applicare in via distributiva le leggi di tutti gli Stati in gioco cosicché ogni parte di danno sia disciplinata dalla legge del paese ove essa è sorta

La soluzione non appare felice, in particolare con riferimento a certi tipi di illecito, quali quelli commessi via internet, ove il danno appare difficilmente localizzabile sul piano geografico

Legge n. 218 del 1995:

- art. 62 *Responsabilità per fatto illecito*
- art. 63 *Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotti*
- art. 61 *Obbligazioni nascenti dalla legge*

Con l'entrata in vigore del Regolamento *Roma II*, queste norme hanno un'applicazione meramente residuale, ossia limitata alle materie e alle fattispecie cui il testo comunitario non si applica

Legge di riforma d.i.pr. n. 218 del 1995
(art. 62 responsabilità per fatto illecito)

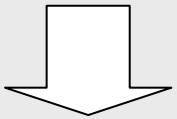

Lex damni

1. Il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno

tuttavia

2. Se il fatto illecito interessa solo cittadini di un medesimo Stato ivi residenti, allora si applica la legge di tale Stato

3. Regime speciale per obbligazioni derivanti da urto di navi o aeromobili (art. 12 cod. nav.)

Legge di riforma d.i.pr. n. 218 del 1995
(art. 63 responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto)

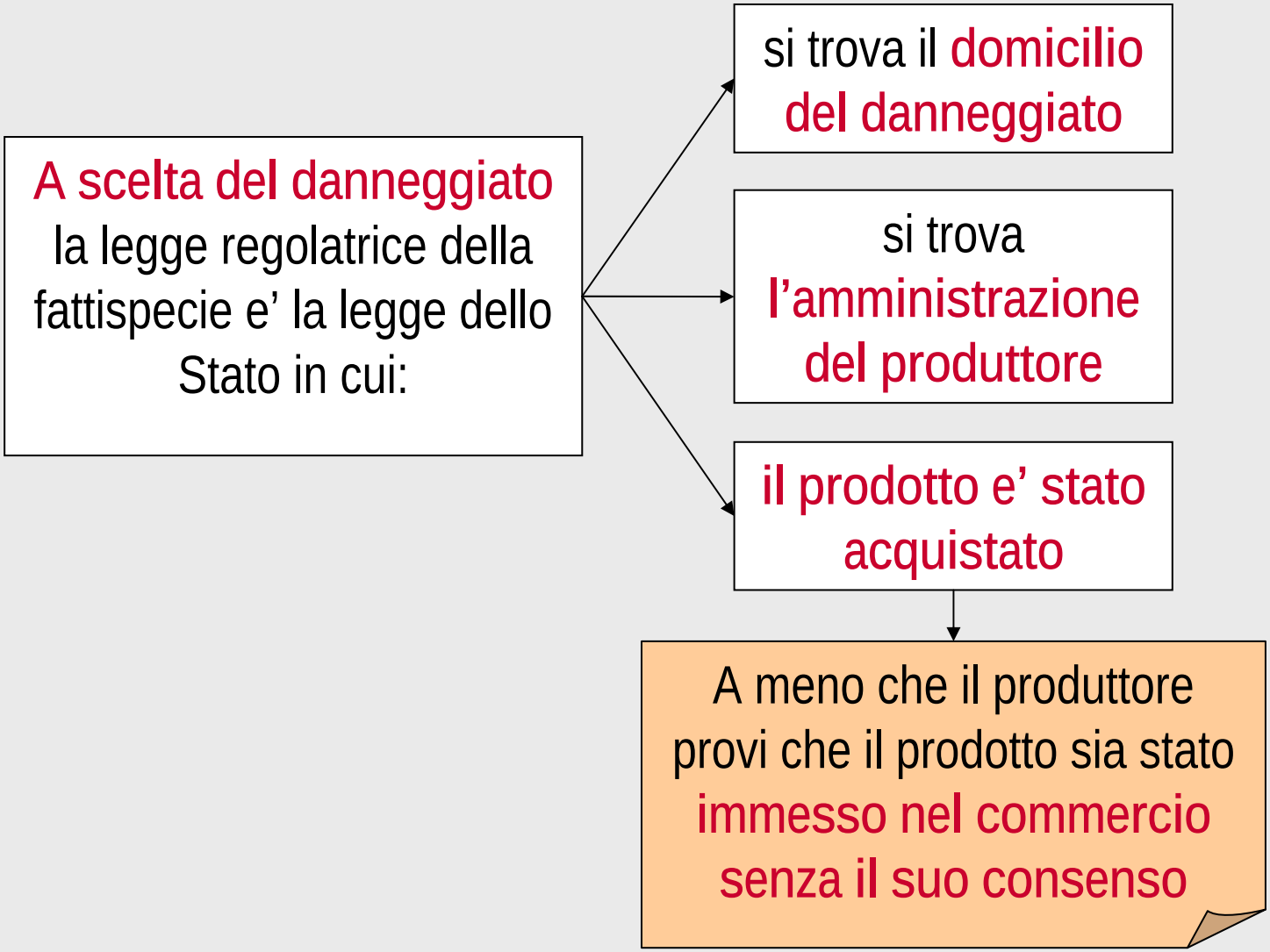

Art. 12 cod. nav.
Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da urto di navi o aeromobili

"Le obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili in alto mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono regolate dalla **legge nazionale delle navi** o degli **aeromobili**, **se è comune**;

altrimenti dalla **legge italiana**".

Illeciti civili via internet:

violazione dei diritti su beni immateriali: marchio, dir. d'autore

violazione dei diritti della personalità

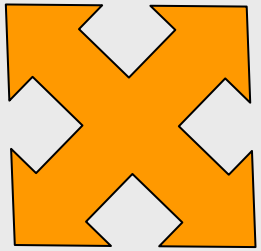

concorrenza sleale

diffusione di notizie e contenuti diffamatori

La legge applicabile all'illecito civile via internet

(*cross border damages*):

La legge del **luogo della sede dell'autore**

La legge del **luogo dell'*internet service provider***

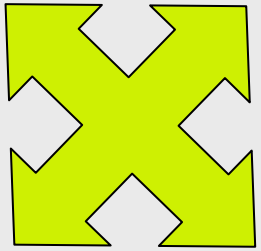

La legge del **luogo dell'*uploading*** dei contenuti illeciti

La legge del **luogo della sede della vittima**

Cfr. artt. 12-15 Direttiva 2000/13/CE

…tuttavia…

art. 8.1 Roma II: la legge del paese per il quale è chiesta la protezione

nel caso di violazione dei beni immateriali

salvo art. 8.2 Roma II: